



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

AREA RISORSE AMBIENTALI, SMART CITY E INNOVAZIONE

UNITÀ OPERATIVA

ORDINANZA

N. 659 DEL

11 GIU. 2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 E 54 DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000, N. 267: ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO - PULIZIA TERRENI INCOLTI PER PREVENZIONE DI INCENDI, DI PERICOLI DI NATURA IGIENICO-SANITARIA E DI DECORO URBANO.

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva ed il perdurante periodo di innalzamento delle temperature rendono necessario procedere all'attuazione di un programma di prevenzione finalizzato ad impedire l'insorgenza e la propagazione degli incendi, con consequenziali disposizioni dirette ai proprietari dei terreni;

RILEVATA la presenza sul territorio comunale di numerosi terreni incolti, in cui i proprietari e/o conduttori tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, con la conseguente crescita incontrollata di vegetazione spontanea;

DATO ATTO che, a causa della mancata manutenzione del verde, delle mancate regolarizzazioni delle siepi e della mancata potatura degli alberi deriva un potenziale rischio di incendi;

DATO altresì ATTO che da tale stato può derivare un forte rischio per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità di persone e beni;

CONSIDERATO che l'assenza di una costante manutenzione dei terreni può favorire anche l'abbandono di rifiuti dal quale possono derivare problemi di igiene per la cittadinanza, danni alle colture nonché favorire condizioni di degrado;

RITENUTO quindi necessario, al fine di preservare l'ordine ed il decoro delle aree interessate nonché di evitare inconvenienti di carattere igienico-sanitario ed il verificarsi delle situazioni pregiudizievoli sopra indicate, promuovere l'adozione di provvedimenti di pulizia accurata e costante delle aree incolte, con particolare riguardo a quelle limitrofe alle abitazioni, alle strade ed alla fascia di rispetto dal confine ferroviario;

Rilevata, altresì, la necessità di adottare con urgenza interventi volti ad eliminare pericoli per l'incolumità dei cittadini;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., art. 50 e 54 comma 4, che conferisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a superare situazioni di grave incuria, degrado del territorio e di pregiudizio del decoro, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione, ed il D.M. 05.08.2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione", che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al predetto Decreto Legislativo;
- la L. 241/90, art. 21 bis;
- il DPR 11 luglio 1980, n. 753, artt. 52 e 55 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi ad una distanza inferiore di mt 6 e destinare i terreni adiacenti a bosco ad una distanza minore di mt. 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi sempre come proiezione orizzontale (fatte salve specificazioni e/o eccezioni di Legge);
- il D.lgs. n. 152/2016 art. 182 comma 6 bis;
- la Legge-quadro n. 353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi;
- le Raccomandazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attività antincendio boschivo per il 2018 del 27.02.2018 prot. n. PRE/0011764;
- le Raccomandazioni operative della Prefettura di Perugia per l'attività antincendio boschivo per il 2018 del 04.06.2018 prot. n. 0053633;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 182 del 12.12.2011, artt. 11 e 13;
- il Regolamento Edilizio comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 205 del 17 ottobre 2005, art. 27;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 27/01/2011 avente per oggetto: " art. 6 bis legge 125/2008 - incremento pagamento in misura ridotta violazioni ordinanze sindacali".

Dato atto che:

- le evidenti ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90.

ORDINA

per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 30 settembre 2018:

- 1) a tutti i privati e gli Enti proprietari, affittuari, possessori o detentori di terreni incolti o in stato di abbandono, presenti sul territorio di questo Comune, di provvedere:
 - alla rimozione della vegetazione secca facilmente infiammabile lungo tutto il perimetro delle strutture interessate ed al confine di strade, seminativi e pascoli per una fascia parafulco di almeno 15 metri di larghezza;
 - alla bonifica ed alla ripulitura da erbe e sterpaglie, detriti o animali e organismi parassiti i terreni stessi;
 - alla regolarizzazione delle siepi ed al taglio dei rami che possano in qualsiasi modo costituire pericolo;

- 2) a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano possessori di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie, di tenere i terreni sgombri, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e qualsiasi altro materiale combustibile;
- 3) gli interventi di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2 dovranno essere effettuati ogni qualvolta risultasse necessario ad evitare il determinarsi di tali situazioni di pericolosità.

COMUNICA

La presente ordinanza è stata preventivamente inviata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale, sede dell'Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante pagamento di detta somma.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga diffusa attraverso gli organi di stampa locale e pubblicata:

- 1) all'albo pretorio on-line del Comune di Perugia;
- 2) sul sito internet del Comune di Perugia;
- 3) nel sito internet della Protezione Civile Comunale.


IL SINDACO
Andrea Romizi

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI PERUGIA
Provvedimento/i:	ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 E 54, COMMA 4°, D. LGS. 18/8/2000 N. 267
Soggetto:	CITTADINANZA TUTTA